

## Circolare 5/2020

### **Modalità liquidazione contributo dei piani finanziati Avvisi 1 e 2/2019, Avvisi 3 e 4/2019, Avvisi 1 e 2/2020, Avvisi 3 e 4/2020**

L'Agenzia delle entrate con la Circolare 20/E, successivamente richiamata dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, punto 3.2, nel fornire precisazioni in merito al corretto trattamento fiscale da applicarsi alla somme di denaro erogate dal settore della formazione professionale da parte della P.A., e all'ultimo periodo del punto 1,1 del documento di prassi, è chiaramente indicato come il **finanziamento pubblico concesso debba essere considerato alla stregua di contributi pubblici e come tali privi di rilievo ai fini Iva, ponendosi quindi fuori dal campo dell'imposta ai sensi dell'articolo 2, all'epoca comma 2, oggi comma 3, lettera a) del dpr 633/1972**. Conseguentemente, ponendosi l'operazione di erogazione fuori dall'applicazione del dpr 633/1972, il documento fiscale fattura regolato dall'articolo 21 del dpr 633/1972 (1), **non deve essere emesso**, né può essere preteso dalla controparte.

Nell'ottica di prosecuzione delle operazioni di semplificazione delle modalità di gestione e rendicontazione dei piani formativi finanziati, si dispone, quindi, che a partire dagli Avvisi 2019 in poi **NON** sarà più richiesta la fattura/nota debito ai fini della liquidazione del contributo Fondir.

Riccardo Verità

*Presidente*

Roma, 19 marzo 2020